Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1982, n. **480**.
Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza . . . Pag. 5351

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371) . . . . Pag. 5352

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 12 luglio 1982.
Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri . . . . Pag. 5353

Ministero della sanità

DECRETO 15 luglio 1982.
Autorizzazione all'ospedale maggiore di Lodi al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Pag. 5354

Ministero delle finanze

DECRETO 19 luglio 1982.
Modificazioni alle cartelle esattoriali di pagamento. Pag. 5355

Ministero del tesoro

DECRETO 29 giugno 1982.
Aumento del limite di emissione di obbligazioni da parte del Banco di Sicilia - sezione di credito fondiario. Pag. 5355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Elenco n. 212 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 25 maggio 1982, n. 6748/R . . . . Pag. 5356

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 5360

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 5361

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cancellazione di una varietà di pianta agraria dal relativo registro . . . . Pag. 5363

Iscrizione di trentatre varietà di piante ortive nel relativo registro . . . . Pag. 5363

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5364

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania: Ordinanza 15 luglio 1982, n. 56. Incarico agli uffici tecnici erariali per l'effettuazione di controlli tecnico-amministrativi sui fabbricati I.A.C.P. Pag. 5365

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 5365

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ente nazionale delle sementi elette:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano . . . . Pag. 5366

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore del ruolo tecnico-professionale, presso la sede di Milano . . . . Pag. 5366

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano . . . . Pag. 5366

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di commesso del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano . . . . Pag. 5366

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore del ruolo tecnico-professionale, presso la sede di Bologna . . . . Pag. 5366

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo . . . . Pag. 5367

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 8, in Pistoia: Concorso ad un posto di primario di anatomia e istologia patologica . . . . Pag. 5367

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 38, in Gardone Val Trompia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 5367

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 4, in Chieti: Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale presso l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti. Pag. 5367

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 5367

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1982, n. **27.**

Istituzione di una trattenuta sulle operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia di cui alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . Pag. 5368

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1982, n. **28.**

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1982 . . . . Pag. 5368

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1982, n. **29.**

Interpretazione autentica della lettera B) dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 9 febbraio 1981 . . . . Pag. 5369

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. **30.**

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/74, n. 349/77, n. 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 . . . . Pag. 5369

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1982, **n. 17.**

Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 . . . Pag. 5371

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1982, n. **18.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1980 della regione Lazio . . . . Pag. 5372

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1982, n. **19.**

Modifica alla legge regionale approvata nella seduta del 7 aprile 1982 concernente: « Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, ed al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » . . . . Pag. 5372

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 29 LUGLIO 1982:

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 luglio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 concernente norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

(3565)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 luglio 1982, n. **1/5.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

(3577)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1982, n. **480.**

Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente « Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato »;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 8 del succitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS);

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 4

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS)

Art. 1.

Possono effettuarsi in economia, a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi di seguito elencati:

1) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso del CESIS;

2) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio;

3) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione e riscaldamento di locali, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;

4) acquisto e riparazione di mobili ed arredi, acquisto di libri, stampe, gazzette ufficiali, riviste, giornali, pubblicazioni in genere, agenzie di stampa, generi di cancelleria, materiale per disegno, cinematografia; abbonamenti e rilegature;

5) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, acquisto di materiali di ricambio ed accessori, di combustibili, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;

6) spese per trasporti, per spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali;

7) spese per il funzionamento di sale mediche, acquisto di medicinali, materiale ed apparecchiature sanitari;

8) spese per il funzionamento di mense;

9) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiale ginnico - sportivo;

10) acquisto e manutenzione di attrezzature e materiale fotografico, litografia, riproduzione grafica e legatoria; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura;

11) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, acquisto di attrezzature accessorie e materiali di consumo per detti impianti;

12) spese per lo svolgimento di corsi per l'addestramento del personale, per l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni ai fini della difesa personale;

13) spese per traduzioni, indagini, ricerche ed esperienze connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto;

14) spese per conferenze e rappresentanza;

15) lavori, provviste e servizi, qualunque sia il loro ammontare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato reputi debbano rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato;

16) spese di vario genere non previste nei precedenti punti sino all'importo di L. 2.000.000.

Art. 2.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, nei casi previsti dal precedente articolo, é disposta dal segretario generale del CESIS e dal direttore della divisione bilancio, programmazione e servizi, rispettivamente nei limiti di somma previsti dagli articoli 7 lettera *e*), e 8 lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché dal funzionario delegato nel limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per le ordinazioni di materiale fino al limite di spesa di L. 400.000, il consegnatario è autorizzato a provvedervi direttamente.

Art. 3.

L'atto autorizzativo di cui al primo comma dell'art. 2 deve indicare, per ciascuna delle spese, i motivi per i quali si è ritenuto di far ricorso alla procedura in economia.

Art. 4.

E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, provvista o servizio, che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori, provviste o servizi.

In caso di inosservanza, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 82 e seguenti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 6.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore, con personale dipendente dall'amministrazione impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.

Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna fino al limite di lire duemilioni.

Art. 7.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o ditte.

Art. 8.

Per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste con il sistema del cottimo fiduciario devono richiedersi, possibilmente a più persone o ditte, appositi preventivi da sottoporre, qualora a ciò non ostino motivi connessi con l'esigenza della tutela del segreto e della riservatezza, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera contenente le relative condizioni, i prezzi, le modalità di pagamento, la penale per la ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

Art. 9.

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alla ditta o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, potrà disporre l'esecuzione del servizio, a spese della ditta medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 10.

I lavori, le forniture ed i servizi di cui all'art. 1 devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo.

Per motivi inerenti alla tutela del segreto o per esigenze di riservatezza e nei casi in cui i lavori, le provviste e i servizi, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa attestazione è sostituita da una dichiarazione di regolare esecuzione o fornitura rilasciata dal consegnatario del CESIS per il materiale che il medesimo prende in carico fino al limite di spesa di lire cinquemilioni nette e per lavori con spesa fino al limite di lire un milione.

Quando i limiti di spesa superano gli importi indicati dal precedente comma, o quando trattasi di lavori, forniture e servizi di particolare natura che presuppongono una specifica conoscenza o esperienza, il collaudo deve essere effettuato dallo ufficio tecnico erariale o dall'ufficio del genio civile, oppure da uno o più esperti nominati dal segretario generale del CESIS anche estranei all'amministrazione, purché muniti di regolare « Nulla osta di segretezza ».

E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi; in tale caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nella direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.

Per il materiale di facile consumo è sufficiente la dichiarazione di regolare fornitura e dell'avvenuta registrazione negli appositi registri a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi da pagarsi mediante ordinativi diretti, di cui al successivo articolo 12, non possono essere ammesse al pagamento se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente della divisione bilancio, programmazione e servizi e corredate dell'autorizzazione di spesa da parte del segretario generale del CESIS.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

Art. 12.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede mediante aperture di credito emesse a favore del funzionario delegato, sulla tesoreria centrale, ovvero con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 13.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 14.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPADOLINI

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, concernente: « Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, ottavo comma, al primo rigo dove è scritto « ... o ... » leggasi « ... e ... »; al nono comma, primo rigo, dove è scritto « Universirà » leggasi « Università »;

all'art. 4, al titolo VI, dove è scritto « accensioni », leggasi « accensione »;

all'art. 12, secondo comma, dove è scritto « a », leggasi « a) »;

all'art. 14, primo comma, al primo rigo, dove è scritto « impiego », leggasi « impegno »;

all'art. 18, secondo comma, al primo rigo, dove è scritto « e » leggasi « o »;

all'art. 19, primo comma, al quinto rigo, dove è scritto « vagli apostale » leggasi « vaglia postale »;

all'art. 23, primo comma, al primo rigo, dove è scritto « finanzirie » leggasi « finanziarie »;

all'art. 25, quinto comma, al primo rigo, dove è scritto « ento » leggasi « entro »; al terzo comma, secondo rigo, dove è scritto « verificatesi » leggasi « verificatesi »;

all'art. 26, ultimo comma, alla lettera *a*), dove è scritto « finanzirio » leggasi « finanziario » e alla lettera *d*), dove è scritto « risuotere » leggasi « riscuotere »;

all'art. 31, terzo comma, secondo rigo, dove è scritto « ottenere » leggasi « ottenerne »;

all'art. 35, lettera b), dove è scritto « risyltanze » leggasi « risultanze »;

all'art. 36, secondo comma, al primo rigo, sopprimere l'espressione « avuto »;

all'art. 38, quarto comma, terzo rigo, dove è scritto « copertina » leggasi « copertina »;

all'art. 50, primo comma, al primo rigo, sopprimere l'espressione « avuto »; al secondo comma, primo rigo, dove è scritto « inltre » leggasi « inoltre »; all'ultimo comma, terzo rigo, dove è scritto « che » leggasi « chi »;

all'art. 54, punto 6), dove è scritto « importi » leggasi « importo »;

all'art. 55, secondo comma, terzo rigo, dove è scritto « incaricamento » leggasi « incameramento »; al terzo comma, secondo rigo, dove è scritto « perosne » leggasi « persone »; al quarto comma, primo rigo, dove è scritto « rappresentatnte » leggasi « rappresentante » e, secondo rigo, dove è scritto « provata » leggasi « privata »;

all'art. 56, secondo comma, al primo rigo, dove è scritto « Unlversità », leggasi « Università »; al terzo comma, secondo rigo, dove è scritto « Univerità » leggasi « Università »; al quarto comma, primo rigo, dove è scritto « se i lavori » leggasi « se l'importo dei lavori »;

all'art. 61, al punto 1), dove è scritto « impienati » leggasi « impianti »; al punto 7) dove è scritto « spesa » leggasi « spese »; al punto 10) dove è scritto « disinfzione » leggasi « disinfezione »;

all'art. 62, lettera *b*), primo rigo, dove è scritto « affidamznto » leggasi « affidamento »;

all'art. 65, primo comma, secondo rigo, dopo l'espressione « limite » inserire l'espressione « massimo »;

all'art. 66, settimo comma, ultimo rigo, dopo l'espressione « eventuali » inserire l'espressione « altri »;

all'art. 67, ultimo comma, secondo rigo, dove è scritto « impefimento » leggasi « impedimento »;

all'art. 71, primo comma, quarto rigo, dopo l'espressione « fondi » aggiungere « e »; al secondo comma, secondo rigo, dopo l'espressione « lire » aggiungere l'espressione « oltre »;

all'art. 74, primo comma, terzo rigo, dove è scritto « dondi » leggasi « fondi »;

all'art. 75, secondo comma, secondo rigo, dopo l'espressione « fini » aggiungere l'espressione « anche »; al quarto comma, primo rigo, dopo l'espressione « per le » aggiungere l'espressione « piccole »;

all'art. 76, primo comma, primo rigo, dopo l'espressione « somme », aggiungere l'espressione « non »;

all'art. 77 nell'intestazione dove è scritto « provvedimenti » leggasi « proventi »; alla lettera *d*) dove è scritto « regioneria » leggasi « ragioneria »;

all'art. 81, terzo comma, alla lettera *b*), dove è scritto « esegenza » leggasi « esigenza »; alla lettera *c*), al secondo rigo, dove è scritto « organizzata » leggasi « organizzativa » e al terzo rigo, dove è scritto « interuniversale » leggasi « interuniversitaria »;

all'art. 82, al primo comma, ultima riga, dove è scritto « risultate » leggasi « risultare »;

all'art. 83, al primo comma, primo rigo, dove è scritto « dipartimento » leggasi « dipartimenti »; al primo comma, al punto 4), dove è scritto « stessso » leggasi « stesso »;

all'art. 84, sesto comma, secondo rigo, dove è scritto « contestualmente » leggasi « contestuale »;

all'art. 86, ultimo comma, secondo rigo, dove è scritto « uscita dell'invio » leggasi « uscita prima dell'invio »;

all'art. 87, nell'intestazione, dove è scritto « pagamen » leggasi « pagamento »;

all'art. 88, primo comma, secondo rigo, dove è scritto « mandati pagamento » leggasi « mandati di pagamento »;

all'art. 89, primo comma, secondo rigo, dove è scritto « di un importo » leggasi « di importo »; al secondo comma, secondo rigo, dove è scritto « per piccole » leggasi « per le piccole »;

all'art. 90, primo comma, primo rigo, dove è scritto « Le rendicontazione » leggasi « La rendicontazione »; al terzo comma, terzo rigo, dove è scritto « eso » leggasi « esso »;

all'art. 92, al quarto rigo, dove è scritto « artivoli » leggasi « articoli »;

all'art. 93, al primo comma, quarto rigo, dove è scritto « contratti di ricerca » leggasi « contratti e convenzioni di ricerca »;

all'art. 97, secondo comma, secondo rigo, dove è scritto « Università italiane e Università di Paesi stranieri » leggasi « Università italiane che fra Università italiane e Università di Paesi stranieri »;

all'art. 98, primo comma, decimo rigo, dove è scritto « pesronale » leggasi « personale »; al sesto comma, primo rigo, dove è scritto « rionioni » leggasi « riunioni »;

all'art. 101, primo rigo, dove è scritto « contrattuali e le gare » leggasi « contrattuali già costituiti e le gare »;

all'art. 102, primo comma, terzo rigo, dove è scritto « 31 dicembre 1982 » leggasi « 31 dicembre 1983 »;

nell'allegato *A*, parte seconda, Uscita, nel titolo I, categoria I, capitolo 3, dove è scritto « previsori » leggasi « revisori »;

nell'allegato *L*, sezione della spesa, dove è scritto « pamamenti » leggasi « pagamenti ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI E[illegible]RI

DECRETO 12 luglio 1982.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1982;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 28 giugno 1982;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente del Consiglio di Stato in data 24 giugno 1982;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio in data 21 giugno 1982 con il quale si concorda sulla data del 14 novembre 1982 prevista per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il 14 novembre 1982 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 15.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Gnoli Cesare, consigliere di Stato.

Componenti:

Marsili Carlo, consigliere di legazione;
Maccotta Luigi, segretario di legazione;
Ricciulli Giovanni, segretario di legazione;
Prigioni Giulio, consigliere di legazione;
Molinari Carlo, primo dirigente;
Panagini Scapigliati Nicoletta, ispettore.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 30 agosto 1982.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

Squadrilli Ermanno, consigliere di legazione.

Componenti:

La Tella Sergio, consigliere di legazione;
Napolitano Luigi, consigliere di legazione;
Castellani Renato, consigliere di legazione;
Guicciardi Enrico, consigliere di legazione;
Dal Canto Grazia, ispettore;
Savio Barberini Roberta, vice ispettore.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Matacotta Alfredo, consigliere di legazione.

Componenti:

Fazzolari Michele, consigliere di legazione;
Mattiolo Luigi, segretario di legazione;
Mott Lorenzo, consigliere di legazione;
Baistrocchi Massimo, consigliere di legazione;
Volpe Susanna, ispettore superiore;
Di Giovanni Rita, ispettore.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 12 luglio 1982

Il Ministro: COLOMBO

(3702)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Lodi al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Lodi, in data 4 giugno 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Lodi è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale maggiore di Lodi dai seguenti sanitari dell'ospedale maggiore di Milano, già autorizzati con decreto ministeriale 23 febbraio 1979:

Vegeto prof. Antonio, primario della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti renali dell'ospedale maggiore di Milano;

Berardinelli dott.ssa Luisa, assistente dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Biasi dott. Giorgio, assistente dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Lodi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3704)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 1982.

Modificazioni alle cartelle esattoriali di pagamento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che devono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Visto l'art. 13 del decreto presidenziale 28 novembre 1980, n. 787, che ha stabilito una nuova procedura per la riscossione delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportando le necessarie modifiche all'art. 25 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 36-*ter* introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, con il quale viene prevista la liquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1978 con il quale sono stati approvati i modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 28 novembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981 con il quale sono state apportate modifiche ai predetti modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1981);

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1982 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ai menzionati modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 4 febbraio 1982);

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 25 gennaio 1982 è aggiunto il seguente comma:

« Il punto 3 delle avvertenze contenute nei sopraindicati modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali è così modificato:

" Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'esattore, l'indennità di mora, per le rate scadute, è dovuta:

a) in caso di pagamento eseguito allo sportello dall'esattoria:

decorsi sedici giorni da quello della notificazione;

decorsi sessanta giorni da quello della notificazione qualora l'imposta sia stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali quando il certificato di allibramento pervenga all'esattoria:

decorsi sedici giorni da quello della notificazione;

decorsi sessanta giorni da quello della notificazione qualora l'imposta sia stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" ».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1982 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'iscrizione a ruolo sia stata eseguita in base alle risultanze della liquidazione effettuata a norma dell'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali deve essere apposta la dizione: "Ruolo emesso ai sensi dell'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione a norma dell'art. 36-*bis* del decreto medesimo" ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

(3678)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 giugno 1982.

Aumento del limite di emissione di obbligazioni da parte del Banco di Sicilia - sezione di credito fondiario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia - sezione di credito fondiario, con sede in Palermo;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto di essere autorizzato ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Il Banco di Sicilia - sezione di credito fondiario, con sede in Palermo, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 212 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 25 maggio 1982, n. 6748/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Numero di registrazione
1	*Diossidone,* in tutte le sue preparazioni	Lab. Eliovit s.a.s. di Marcello Ferrazzi e C., cod. fisc. 00346020175, via Morsola, 31/C, Brescia	9595 9595/A
2	*Bentonal*	Lab. chimico biologico O. Benedetti, cod. fisc. 00524200482, via G. Donizetti, 52, Scandicci (Firenze)	14633/A
3	*Ferrovit B12*	Id.	1840/B
4	*Fosfoiodokola*	Id.	11303
5	*Ipotol*	Id.	8270
6	*Neo-Bismal,* in tutte le sue preparazioni	Id.	9592 9592/1
7	*Octacol*	Id.	21762
8	*Strofacor*	Id.	9801/A
9	*Sulfopiral,* in tutte le sue preparazioni e confezioni	Id.	19049/A 19049/A-1
10	*Histalog*	Eli Lilly and Company Indianapolis, Indiana U.S.A., rappresentata in Italia dalla ditta Eli Lilly Italia S.p.a., cod. fisc. 00426150488, via Gramsci, 731, Sesto Fiorentino (Firenze)	23219
11	*Oleofosfina vitaminizzata*	Lab. chimico farmaceutici A. Menarini, cod. fisc. 00395270481, via Sette Santi, 3, Firenze	694
12	*Paidontolo,* in tutte le sue confezioni	Id.	7056
13	*Emostavit-Calcium*	Ist. farmaco biologico Raffaello Pagni s.r.l., cod. fisc. 00420620486, via V. da Bisticci, 4/6 Firenze	3904
14	*Acipas Sodico,* in tutte le sue preparazioni . . .	Vecchi e C. Piam, cod. fisc. 00244540100, via Padre G. Semeria, 5, Genova	1944 1944/A
15	*Epato Amine,* in tutte le sue preparazioni	Id.	3629 3629/A
16	*Epatogene, Epatogene forte,* in tutte le sue preparazioni	Id.	1052 1052/1 1052/2
17	*Epatopina,* in tutte le sue preparazioni	Id.	3175 3175/1
18	*Mucotex, Mucotex B,* in tutte le sue preparazioni	Id.	754 754/B
19	*Orchisterina,* in tutte le sue preparazioni . . .	Id.	3888 3888/A
20	*Ovarosterina*	Id.	3887
21	*Bejectal,* con fegato e vit. C.	Abbott Laboratories North Chicago Ill. (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Abbott S.p.A., cod. fisc. 00076670595, con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km. 52	2704
22	*Pak Tonic,* in tutte le sue preparazioni	Ist. Sieroterapico Milanese « Serafico Belfanti », cod. fisc. 00825190150, via Darwin, 20/22, Milano	2128 2128/C
23	*Vazin,* antibiotico	Id.	4030

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Numero di registrazione
24	*Mecolin B12*, in tutte le sue preparazioni	Boehringer Biochemia Robin S.p.A., cod. fisc. 04843650153, via S. Uguzzone, 5, Milano	2754 2754/A 2754/B
25	*Dolosan*	Brocades S.p.A., cod. fisc. 00807490156, viale Spagna, 45, Cologno Monzese (Milano)	735/A
26	*Ordenol*	Id.	4229
27	*Pantepar*	Id.	19652
28	*Auxin*	Chemioterapici Milano Chemil s.r.l., cod. fisc. 00757340153, via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano)	13019
29	*Robelvit B/12*	Id.	10185/1
30	*Butafen*, in tutte le sue preparazioni	Cristalfarma s.r.l., cod. fisc. 00758420152; già Scalori s.r.l., via Leonardo da Vinci, 168, Trezzano sul Naviglio (Milano)	8555/A 8555/B
31	*Bromo De Angeli*	Istituto De Angeli S.p.A., cod. fisc. 00714730157, via Serio, 15, Milano	2982
32	*Hemepar Complex*	Devi S.p.A., cod. fisc. 00818420150, via Italia, 28 Monza (Milano)	17855
33	*Angioamin*, in tutte le sue preparazioni	Dompè Farmaceutici S.p.A., cod. fisc. 00791570153, via San Martino, 12, Milano	20282 20282/A
34	*Epsilon*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Id.	22644 22644/1 22644/2 22644/A
35	*Tetracaf*	Id.	12385/A
36	*Triplosil*, in tutte le sue preparazioni	Id.	7372 7372/A
37	*Eginon*	Farmila-Farmaceutici Milano S.p.A., cod. fisc. 00730890159, via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano)	2114
38	*Enzidema*, in tutte le sue preparazioni	Istituto Ganassini S.p.A., cod. fisc. 00885180158, via Gaggia, 16, Milano	22421 22421/A
39	*Lipiphysan* 10 %, *Lipiphysan* 15 %, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Laboratoire Egic di Amilly Montargis (Francia), già rappresentata in Italia dalla ditta Ebifarm di Roma è ora rappresentata dalla ditta I.S.F. S.p.A., via L. Da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano), cod. fisc. 00776670150	21517 21517/1
40	*Cardiosedol*	Lampugnani Farmaceutici S.p.A., codice fiscale 00738630151, via Bianca Maria, 33 Milano	2926
41	*Cortinovus*, in tutte le sue preparazioni	Id.	21083 21083/1 21083/2
42	*Lampodox*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Id.	22149 22149/A
43	*Bronchocilline*, in tutte le sue preparazioni . .	R.B.S. Pharma S.p.A., cod. fisc. 00795210152, via A. Kuliscioff, 6, Milano	6200 6200/1
44	*Gerolip*, in tutte le sue confezioni	Id.	22217
45	*Sintril*, in tutte le sue preparazioni	Id.	17101 17101/1
46	*Tensium*, in tutte le sue confezioni	Id.	20753
47	*Clorobantin*	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., cod. fisc. 00748210150, via Civitali, 1, Milano, già della Officina Terapeutici Italiana O.T.I., cod. fisc. 00161850342, piazzale della Stazione, 7, Parma	7880

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Numero di registrazione
48	*Deltasterolo*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., cod. fisc. 00748210150, via Civitali, 1, Milano, già della Officina Terapeutici Italiana O.T.I., cod. fisc. 00161850342, piazzale della Stazione, 7, Parma	1423 1423/A
49	*Furilazone*	Id.	15807
50	*Glucavit K*	Id.	673/C
51	*Isoverazide*	Id.	15187
52	*Niacevit*, in tutte le sue preparazioni	Id.	1399 1399/A
53	*Timobenzil*, in tutte le sue confezioni	Id.	4443
54	*Vasepar*, in tutte le sue preparazioni	Id.	3092 3092/B
55	*Vitamina K*, in tutte le sue preparazioni	Id.	6051 6051/1
56	*Cisti-Fem*	Rorer Italiana S.p.a., cod. fisc. 00897890158, con sede in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 3 e domicilio fiscale in Milano, via P. Andreani, 6	11645
57	*Calcium magnesiaco vitaminico*	Saita s.r.l., cod. fisc. 00804270155, via Dei Giovi, 131, Paderno Dugnano (Milano)	3795/1
58	*Cluricol*	Id.	17298
59	*Diuserpin*	Id.	17353
60	*Metasma*	Id.	19194
61	*Neovascoril*, in tutte le sue preparazioni	Id.	19946 19946/A
62	*Plasmocola*	Id.	19103
63	*Testo E*	Id.	4710/1
64	*Utivitamin D/2*, e relativa cat: *Utivitamin A D/2*	Id.	1267/A 1267/B
65	*Dispranol*, in tutte le preparazioni	Selvi e C. S.p.a., cod. fisc. 00814040150, via Gallarate, 184, Milano	16978 16978/A 16978/A-1
66	*Distonrex*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Id.	21331 21331/A
67	*Exadion*	Id.	15440
68	*Farmaciclina*, in tutte le sue confezioni	Id.	20048
69	*Idrolisin*	Id.	15840
70	*Anceval*, in tutte le sue preparazioni	Sigurtà S.p.a., cod. fisc. 00800130155, viale Certosa, 210, Milano	22032 22032/A
71	*Gader*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Id.	4368 4368/A
72	*Indolac*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Id.	22532 22532/A
73	*Indoser*, in tutte le sue preparazioni	Id.	22068 22068/1 22068/A 22068/A-1
74	*Neutrolac antisecretivo*, in tutte le sue preparazioni	Id.	19649 19649/A
75	*Polvere alla Simanite*	Id.	2505
76	*Roxifen*	Id.	16855
77	*Saccarina B/1*	Id.	9006

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Numero di registrazione
78	*Amboclorin*	Simes S.p.a., cod. fisc. 00741600159, via Bellerio, 41, Milano	16795
79	*Butidrate*	Id.	21268
80	*Cistosan*	Id.	10447
81	*Diuricomplex, Diuricomplex Plus,* in tutte le sue confezioni	Id.	20469 20469/1
82	*Dorefan,* in tutte le sue preparazioni	Id.	17497 17497/1 17497/A 17497/B
83	*Femurolo*	Id.	22327
84	*Idro-Niagar*	Id.	15331
85	*Jodometilsparteina,* in tutte le sue preparazioni .	Id.	2451 2451/1
86	*Jodospartominal*	Id.	5688
87	*Mercaptopurina*	Id.	12498
88	*Mielucin*	Id.	10262
89	*Omeral,* in tutte le sue preparazioni	Id.	23581 23581/A
90	*Onco-Mustina,* in tutte le sue preparazioni . .	Id.	23096 23096/1
91	*Onco-Tiotepa*	Id.	15884
92	*Nura*	Valeas S.p.a., cod. fisc. 00888920154, via Vallisneri, 10, Milano	2085
93	*Crotonal*	Dr. L. Zambeletti S.p.A., cod. fisc. 00772120150, via Zambeletti, Baranzate (Milano)	13216
94	*Etamyl*	Id.	1704
95	*Ferro B/12*	Id.	8661
96	*Septobil*	Farmaceutici Damor S.p.A., cod. fsc. 00272420639, via S. Maria a Cubito 27, Napoli	19991
97	*Septobil coleretico*	Id.	19990
98	*Crema eudermica Arista*	Vis Farmaceutici S.p.A., cod. fisc. 00208120287, viale dell'Industria, 54/56, Padova	11201
99	*Polifosfol*	Lab. farmaco biologico Crosara S.p.A., cod. fisc. 01103160584, via Campobello, 15, Pomezia (Roma)	5331
100	*Vitapantol,* in tutte le sue confezioni	Lab. Del Vitapantol, Bruxelles (Belgio), rappresentata dalla ditta Farminter Dammas S.r.l., cod. fisc. 00395370588, Lungotevere dei Mellini, 44, Roma	5771
101	*Ulcetil*	Farmaceutici Locatelli S.r.l., cod. fisc. 01541850580, via G. Carini, 23, Roma	16090
102	*Magrene*	Dr. R. Ravasini e C.ia S.p.A., cod. fisc. 00405640582, via Castelli Romani, 34/36, Pomezia (Roma)	19231
103	*Medicomplex*	Sidus - Istituto Biochimico Nazionale S.p.A., cod. fisc. 00454010588, via Tiburtina, 1496, Roma	13474
104	*Raudixin*	Squibb S.p.A., cod. fisc. 00405630583, via Paolo di Dono, 73, Roma	8594/1
105	*Veraseptyl collirio lux*	Tubi Lux Farma S.p.A., cod. fisc. 00431030584, via del Mare, 131, Pomezia (Roma)	266
106	*Dix,* in tutte le sue confezioni e preparazioni . .	Vita Farmaceutici S.p.A., cod. fisc. 00472250018, via Boucheron, 14, Torino	22147 22147/A

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Numero di registrazione
107	*Liveros*, in tutte le sue preparazioni . . .	Vita Farmaceutici S.p.A., cod. fisc. 00472250018, via Boucheron, 14, Torino	19071 19071/A
108	*Pirone B/1*	Id.	19467
109	*Endenal Wassermann*, in tutte le sue preparazioni	Wassermann S.r.l., cod. fisc. 00756570156, via Oropa, 71, Torino	12415 12415/1
110	*Privina*, in tutte le sue preparazioni	Ciba Geigy S.p.A., cod. fisc. 00826480154, strada Statale 233, km. 20,500, Origgio (Varese)	6-6/1
111	*Trafuril*, in tutte le sue preparazioni	Id.	2959 2959/A
112	*Dibiotico*	M. Rocchetto e C., cod. fisc. 00165620279, via Grazioli, 2, Mestre (Venezia)	20269
113	*Clupadene*, in tutte le sue preparazioni	Id.	7141 7141/1 7141/A 7141/B 7141/B-1 7141/C 7141/C-1 7141/D
114	*Penicillina cristallizzata Glaxo*, in tutte le sue preparazioni	Glaxo S.p.A., cod. fisc. 00212840235, via A. Fleming, 2, Verona	3505 3505/1 3505/2 3505/3
115	*Fosfocetin*, 8, 12 e 16 capsule da mg. 500 1 flaconcino da g. 1 + fiala solv. ml. 4	Von Boch Arzneimittel S.r.l., cod. fisc. numero 00722580586, via Rovigo, 1, Roma	24504 24504/A

(3505)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:

1) elettronica digitale;
2) calcolo numerico;
3) chimica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia generale.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:

1) diritto amministrativo 1° corso;
2) politica comparata.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

fisica II.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

clinica chirurgica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale applicata agli studi medici (corso laurea in odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

1) ragioneria generale ed applicata;
2) storia economica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica superiore;
2) analisi matematica I;
3) analisi matematica II (raddoppio).

Facoltà di scienze politiche:

metodologia della ricerca storica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esperimentazioni di fisica I.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

1) organizzazione del cantiere;
2) sistemi di trazione;
3) microonde;
4) geologia;
5) chimica industriale;
6) tecnologia degli alti polimeri;
7) programmazione dei calcolatori elettronici.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

calcolo delle probabilità.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:
coltivazioni arboree.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:
economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Texiria con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 23 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento a Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, e prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmetal di Morilli Luigi di Recanati, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmetal di Morilli Luigi di Recanati, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Aifel di Pomezia, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa Industrie Tessili, stabilimenti di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa Industrie Tessili, stabilimenti di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartindustria F.lli Doni di Ferentino Scalo (Frosinone), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch di Teramo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido, è prolungata al 12 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta con sede in Napoli, stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone stabilimento di Bollate e Sovico (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kriza di San Donà di Piave, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1978 al 5 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 13 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan di Narni Scalo (Terni), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabarm con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 15 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agivolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale dela previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabarm con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola D'Arbia, Siena, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola D'Arbia, Siena, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido, è prolungata al 12 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti Ittici Alimentari con sede e stabilimento in Gaeta (Latina), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art .21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, Industrie Associate Cavi Elettrici, in liquidazione, stablimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del tratamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonolli Semilavorati con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimenti in Torino e Pieve Vergonte (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roger de Laon S.r.l. con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis Impianti di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.C. Sansoni Editore Nuova S.p.a. di Firenze già Nuova Società Editoriale, è prolungata a 36 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3630)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di una varietà di pianta agraria dal relativo registro

Con decreto ministeriale 25 aprile 1982 è stata cancellata dal registro delle varietà di piante agrarie la seguente varietà:

Patata:

Valeria.

(3276)

Iscrizione di trentatre varietà di piante ortive nel relativo registro

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 sono state iscritte nel registro delle varietà di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» le sottoelencate varietà:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Candida Supersweet	Nickerson International Plant Breeders S.A. - Chemin de St. Marc, Quartier le bas Vidalet 84120 Pertuis - Francia
Cetriolo:	
Nory	Oris S.p.a. - S.S. 16, km. 311, Zona industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Cipolla:	
Aura Rialto	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan 40991 - U.S.A.
Fava:	
Aprilia	Asgrow Seed Company - c/o Stazione sperimentale Palagianello (Taranto)
Lattuga:	
Marylin	Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Melanzana:	
Ebany	Oris S.p.a. - S.S. 16, km. 311, Zona industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Jupitor	Nickerson International Plant Breeders S.A. - Chemin de St. Marc, Quartier le bas Vidalet - 84120 Pertuis - Francia
Rimina	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Via F. Conforti, 11 - 84100 Salerno
Melone:	
Saby	Oris S.p.a. - S.S. 16, km. 311, Zona industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Peperone:	
Barbarossa El Dorado	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Redy	Oris S.p.a. - S.S. 16, km. 311, Zona industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Vulcan	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Via F. Conforti, 11 - 84100 Salerno
Pomodoro:	
Cubilio Diaspro Unicum	Oris S.p.a. - S.S. 16, km. 311, Zona industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Maremma Sirio	Istituto di Orticoltura e Floricoltura - Università degli studi di Pisa - Viale delle Piagge, 23 - 56100 Pisa
Deneb Eridano Rigel	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 43036 Fidenza (Parma)
Earlydove	Nickerson International Plant Breeders S.A. - Chemin de St. Marc, Quartier le bas Vidalet, 84120 Pertuis - Francia
Sabina Samantha Sayonara	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Duke Emperor Princess	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Zucchino:	
Kriti	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Spidy Surisana	Oris S.p.a. - S.S. 16, km. 311, Zona industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona).

(3277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 23 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1350,050	1350,050	—	1350,050	1350 —	1350 —	1349,950	1350,050	1350,050	1350,05
Dollaro canadese	1075,200	1075,200	—	1075,200	1076 —	1075,15	1075,400	1075,200	1075,200	1075,20
Marco germanico	562,300	562,300	—	562,300	563 —	562,35	562,500	562,300	562,300	562,30
Fiorino olandese	508,490	508,490	—	508,490	509 —	508,48	508,600	508,490	508,490	508,50
Franco belga	29,478	29,478	—	29,478	29,50	29,479	29,450	29,478	29,478	29,45
Franco francese	201,990	201,990	—	201,990	202,30	201,97	202,170	201,990	201,990	202 —
Lira sterlina	2378,200	2378,200	—	2378,200	2381 —	2378,15	2377,750	2378,200	2378,200	2378,20
Lira irlandese	1931,300	1931,300	—	1931,300	1939 —	—	1933 —	1931,300	1931,300	—
Corona danese	161,880	161,880	—	161,880	162 —	161,85	161,920	161,880	161,880	161,90
Corona norvegese	216,730	216,730	—	216,730	216,90	216,70	216,780	216,730	216,730	216,75
Corona svedese	225,130	225,130	—	225,130	225,25	225,10	225 —	225,130	225,130	225,15
Franco svizzero	665,010	665,010	—	665,010	667 —	665 —	665,350	665,010	665,010	665 —
Scellino austriaco	79,785	79,785	—	79,785	80 —	79,780	79,840	79,785	79,785	79,80
Escudo portoghese	16,280	16,280	—	16,280	16,25	16,25	16,400	16,280	16,280	16,30
Peseta spagnola	12,330	12,330	—	12,330	12,35	12,30	12,326	12,330	12,330	12,33
Yen giapponese	5,407	5,407	—	5,407	5,40	5,405	5,398	5,407	5,407	5,40
E.C.U.	1324,710	1324,710	—	1324,710	—	—	1324,710	1324,710	1324,710	—

Media dei titoli del 23 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,525
» 5,50% » » 1969-84	83,775
» 6% » » 1970-85	78,425
» 6% » » 1971-86	75,850
» 6% » » 1972-87	76,350
» 9% » » 1975-90	72,150
» 9% » » 1976-91	69,275
» 10% » » 1977-92	77,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,975
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,150
» » » » 1-10-1980/83	99,850
» » » » 1- 9-1981/83	100,150
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99,150
» » » » 1-12-1981/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	99,025
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,300
» » » 18% 1- 7-1983	100,075
» » » 12% 1-10-1983	91,825
» » » 12% 1- 1-1984	90,300
» » » 12% 1- 4-1984	88,275
» » » 12% 1-10-1984	86,550
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1350 —
Dollaro canadese	1075,300
Marco germanico	562,400
Fiorino olandese	508,545
Franco belga	29,464
Franco francese	202,080
Lira sterlina	2377,975
Lira irlandese	1932,150
Corona danese	161,900
Corona norvegese	216,755
Corona svedese	225,065
Franco svizzero	665,180
Scellino austriaco	79,812
Escudo portoghese	16,340
Peseta spagnola	12,328
Yen giapponese	5,402
E.C.U.	1324,710

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 15 luglio 1982, n. 56. Incarico agli uffici tecnici erariali per l'effettuazione di controlli tecnico-amministrativi sui fabbricati I.A.C.P.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista l'ordinanza commissariale n. 104, in data 14 gennaio 1981 con la quale gli istituti autonomi case popolari della Campania e Basilicata sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione sulle abitazioni di proprietà degli stessi, o, comunque, da essi gestiti, lievemente danneggiate dal sisma;

Visto il provvedimento commissariale n. 88 del 12 gennaio 1981 con il quale l'I.A.C.P. di Napoli è stato delegato ad eseguire, direttamente, sul proprio patrimonio edilizio gli interventi di somma urgenza previsti dal decreto legislativo n. 1010/1948 e la successiva revoca con telegramma n. 6592/1.15 del 17 marzo 1981;

Vista l'ordinanza commissariale n. 203, con la quale gli I.A.C.P. sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione, purchè sui relativi progetti venisse posto il visto della commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, in luogo di quello della commissione tecnica comunale di cui all'art. 3 (8° comma) della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Constatato che ai sensi dell'art. 7, legge 29 aprile 1982, n. 187, i lavori di riattazione devono essere ultimati entro il 31 luglio 1982;

Considerato che allo scopo di verificare i lavori eseguiti dagli I.A.C.P., si rende necessario conferire ai gruppi tecnici erariali l'incarico di effettuare controlli tecnici sui fabbricati, di proprietà degli I.A.C.P., riattati o in via di riattazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente;

Dispone:

I gruppi tecnici erariali sono incaricati di effettuare, anche mediante idonei sopralluoghi in cantiere, controlli tecnico-amministrativi sugli elaborati ed edifici riattati a da riattare, a cura dell'I.A.C.P. e più specificatamente dovranno:

1) esaminare i rendiconti a fronte delle somme già disposte;

2) determinare l'ammontare dell'intervento compatibile con la delega conferita con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 1010/48, per i lavori di somma urgenza, con l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

3) enucleare le opere non ammissibili a contributo sulla base dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

4) determinare la congruità dei prezzi posti a base delle perizie e degli altri documenti tecnico-contabili.

La concessione di eventuali ulteriori contributi all'I.A.C.P. sarà subordinata al preventivo esame tecnico-economico degli interventi da parte dei « Gruppi tecnici erariali » che esprimeranno il parere anche sulle opere realizzate e sui finanziamenti relativi.

Napoli, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3674)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la Società per azioni Sorgente Panna, con sede legale in Firenze, lungarno Amerigo Vespucci, 68, e stabilimento di produzione a Panna nel comune di Scarperia (Firenze), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1981, n. 6304, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare le etichette dell'acqua minerale « Panna », già autorizzata con provvedimento ministeriale 16 gennaio 1929, n. 136, ed altri alla vendita per uso di bevanda, confezionata come sgorga alla sorgente ed addizionata di gas acido carbonico. Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione sopraindicata ed i recipienti dell'acqua minerale « Panna » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che il comm. Giuseppe Ronchieri, domiciliato in viale Pinete, 25, Marina di Massa, Massa, è stato autorizzato con deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1981, n. 13140, esecutiva a termine di legge, ad ultimare lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sorgente Apua », già autorizzata con provvedimento ministeriale, 11 ottobre 1979, n. 1964, alla vendita per uso di bevanda, che sgorga nella concessione mineraria denominata Monte Brugiana sita nel comune di Massa (Massa Carrara), entro il termine richiesto del 10 ottobre 1982.

Si comunica che la ditta Santafiora di Paci Antonio, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, (Arezzo), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1982, n. 1265, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare le analisi batteriologica e chimica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santafiora », già autorizzata con provvedimento ministeriale 28 settembre 1966, n. 882, ed altri alla vendita per uso di bevanda, confezionata come acqua minerale naturale e come acqua minerale naturale addizionata di gas acido carbonico. Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla delibera sopraindicata e i recipienti dell'acqua minerale « Santafiora » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che la ditta Sorgente Santafiora di Paci Antonio, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, (Arezzo), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1982, n. 1266, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare le analisi batteriologica e chimica riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Perla », confezionata come acqua minerale naturale e come acqua minerale naturale addizionata di gas acido carbonico, già autorizzata con provvedimento ministeriale 3 settembre 1970, n. 1117, ed altri alla vendita per uso di bevanda. Le etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla delibera sopraindicata ed i recipienti della acqua minerale « Perla » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che la ditta comm. Giuseppe Ronchieri, viale Pinete, 25, Marina di Massa, Massa (Massa Carrara), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale 22 marzo 1982, numero 3178, esecutiva a termine di legge, a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sorgente Apua », già autorizzata con provvedimento ministeriale 11 ottobre 1979, n. 1964, alla vendita per uso di bevanda, e ad aggiornare le analisi chimica e batteriologica riportate sull'etichetta stessa. La nuova etichetta deve essere conforme all'esemplare allegato alla deliberazione sopraindicata ed i recipienti dell'acqua minerale « Sorgente Apua » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che la Società per azioni Acqua e Terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme, Vicopisano (Pisa), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1982, n. 6045, esecutiva a termine di legge, ad usare i contenitori della capacità di 1.500 ml. a base di cloruro di polivinile (Benvic Peb 615 Bio prodotto dalla Solvic S.p.a.) per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Uliveto », già autorizzata alla vendita in contenitori di vetro con provvedimento ministeriale 10 agosto 1925, n. 62, ed altri. L'autorizzazione all'uso dei contenitori sopracitati è rilasciata per un periodo sperimentale fino al 31 ottobre 1983 ed a tale scadenza sarà riesaminata alla luce dei risultati dei controlli effettuati secondo un programma stabilito dalla regione Toscana. La fabbricazione dei contenitori predetti ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale « Uliveto » deve avvenire nello stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro. I contenitori a base di cloruro di polivinile precitati devono essere contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla delibera sopraindicata.

(3534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in economia e commercio, o in scienze politiche, o in giurisprudenza;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 5/82, via Fernanda Wittgens n. 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3725)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore del ruolo tecnico-professionale, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di operatore in prova del ruolo tecnico-professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 3/82, via Fernanda Wittgens n. 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica consistente nell'utilizzazione di centralino telefonico ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3722)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 1/82, via Fernanda Wittgens n. 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova di dattilografia ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3724)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di commesso del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di commesso in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 2/82, via Fernanda Wittgens n. 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3723)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore del ruolo tecnico-professionale, presso la sede di Bologna.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di operatore in prova del ruolo tecnico-professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sezione di Bologna dell'Ente.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 4/82, via Fernanda Wittgens n. 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica consistente nell'utilizzazione di macchine per la sovrastampa dei cartellini ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3726)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

a) istituto di biologia agraria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria il novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3662)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN PISTOIA

Concorso ad un posto di primario di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia e istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Pistoia.

(517/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN GARDONE VAL TROMPIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico scolastico;

un posto di medico coordinatore per il servizio di igiene pubblica;

un posto di medico coordinatore per il servizio di specializzazione ospedaliera ed extra ospedaliera;

un posto di medico coordinatore per il servizio di igiene ambientale;

un posto di medico coordinatore per il servizio di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(516/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN CHIETI

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale presso l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale presso l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(518/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 204 del 27 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero provinciale specializzato pediatrico « Casa del sole » I. e M. Lanza di Trabia, in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di emodinamica.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 49, in Borgosesia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari, infermiera professionale, infermiere generico e tecnico di radiologia.

Ente ospedaliero « Gravina e Santo Pietro », in Caltagirone: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ostetrica e vigilatrice di infanzia.

Ordine dei medici delle province di Genova, in Genova: Concorso pubblico, per titoli, a posti di alunno d'ordine.

Isveimer, in Napoli: Concorso per esami, a posti di impiegati d'ordine.

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo, in Sondalo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico biologo.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1982, n. 27.

Istituzione di una trattenuta sulle operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia di cui alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario dovranno operare, una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui e dei prestiti assistiti dalla garanzia fidejussoria rilasciata dalla Regione ai sensi della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, una trattenuta dello 0,20 % ridotta allo 0,10 % per le operazioni di durata non superiore a due anni.

Tale trattenuta dovrà essere versata al Fondo semestralmente alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

La ritenuta di cui sopra dovrà essere effettuata per tutte le operazioni assistite da fidejussione regionale perfezionate con la stipula dell'atto formale di concessione a far tempo dal 1° gennaio 1982, con la sola esclusione dei mutui concessi ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 18.

Art. 2.

Il versamento delle somme di cui al precedente art. 1 andrà ad incrementare la misura della dotazione del Fondo regionale stabilita dall'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive leggi regionali di modifica ed integrazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 marzo 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1982, n. 28.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attesa di applicazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, e successive modifiche, è attuata per l'anno 1982 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Assistenza economica

Ai nuclei composti dal genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

Reddito mensile	Reddito annuo	Assegno mensile	Assegno annuo
0	0	250.000	3.000.000
da L. 1 a » 142.600	da L. 1 a » 1.853.800	175.000	2.100.000
da L. 142.601 a » 195.000	da L. 1.853.801 a » 2.535.000	115.000	1.380.000
da L. 195.001 a » 250.000	da L. 2.535.001 a » 3.250.000	82.000	984.000
da L. 250.001 a » 556.535	da L. 3.250.001 a » 7.234.955	32.000	384.000

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L 7.234.955 è aumentato di L. 384.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di L. 384.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Art. 3.

Assegno urgente

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un assegno urgente *una tantum* in misura non inferiore a L. 100.000 per ciascun orfano.

L'assegno urgente non spetta quando il nucleo orfanile dispone di un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a L. 7.234.955 annue aumentato di L. 384.000 annue per ogni orfano oltre il primo. Sono esclusi dal calcolo i redditi di tipo previdenziale

Art. 4.

Assistenza economica per l'orfano solo

All'orfano in stato di grave bisogno di assistenza e tutela ai sensi dell'art. 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, che sia privo di reddito e che non fruisca di affidamento familiare o a comunità educativa, ai sensi del successivo art. 7, è corrisposto un assegno di L. 250.000 mensili.

Gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela con un reddito proprio non superiore a L. 3.250.000 annue sono invece assistiti secondo le modalità previste per l'assistenza economica di cui all'art. 2.

Gli assegni spettanti ad orfani minorenni sono corrisposti al tutore.

Art. 5.

Detrazione degli assegni INPS

Gli assegni di assistenza economica di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono erogati detratto l'importo dell'assegno sostitutivo della pensione ai superstiti, corrisposto dall'INPS ai sensi del quarto comma dell'art. 1-*sexies* della legge 24 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Servizi integrativi della famiglia

A favore degli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, non assicurati dai servizi sociali gestiti direttamente dall'ente locale, sono erogati contributi economici non superiori al 90 % del costo del servizio.

Gli orfani affidati alle comunità educative di Montecatini e Rispescia, già gestite dall'ENAOLI, sono a totale carico del comune affidante, ai sensi dell'art. 24 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

L'orfano è ammesso al contributo per il servizio integrativo quando il reddito del nucleo orfanile non supera il limite di L. 7.234.955 annue aumentato del costo del servizio e della quota di L. 384.000 per ogni orfano oltre il primo.

La retta convenzionale per il calcolo dell'ammissibilità dell'orfano a fruire del servizio integrativo presso la comunità

di Montecatini e Rispescia, è stabilita nella misura di L. 12.000 per affidamenti completi e L. 8.000 per gli affidamenti diurni o altri tipi di servizio integrativo.

L'assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica di cui all'art. 2, se dovuta.

Art. 7.

Servizi sostitutivi della famiglia

Per gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela sono attuati servizi sostitutivi dell'ambiente familiare d'origine, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

La scelta del servizio è effettuata, in rapporto alle specifiche esigenze dell'orfano, in accordo con l'esercente la potestà o col tutore, sentito l'interessato.

Il costo del servizio sostitutivo è a totale carico del comune singolo o associato, salvo la detrazione dei redditi pensionistici o da rendita INAIL propri dell'orfano e la detrazione di eventuali quote di concorso alla spesa corrisposta dell'orfano stesso percettore dei redditi da lavoro o patrimonio, dal genitore superstite, dai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 8.

Contributi e rette di affidamento

Nel determinare l'entità del contributo spettante alle famiglie affidatarie di orfani che fruiscono di servizi integrativi e sostitutivi, i comuni singoli o associati avranno riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in relazione all'età e alle esigenze psico-fisiche e sociali dei minori. Comunque l'importo del contributo non può essere superiore a L. 250.000 mensili aumentabile fino ad un massimo del 30 % per quei soggetti che necessitano di particolari prestazioni e cure per rimuovere gravi stati di svantaggio psico-fisico e sociale.

L'entità delle rette di affidamento completo o diurno a comunità educative è stabilita dai comuni singoli o associati secondo i criteri adottati per l'affidamento degli altri minori.

Agli orfani di cui all'art. 7 può essere erogato anche un intervento economico fino ad un massimo di L. 250.000 per la prima dotazione di vestiario, all'atto dell'affidamento a famiglia o a comunità educativa.

Art. 9.

Procedura amministrativa

Fino al riordino della materia restano in vigore le norme del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975; rimangono altresì invariate le procedure amministrative in atto, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 31 marzo 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1982, n. **29**.

Interpretazione autentica della lettera B) dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 9 febbraio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*8 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/1981, deve essere interpretata nel senso che fra le funzioni amministrative ivi previste non è compresa l'autorizzazione all'apertura ed alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo forestale ed idrogeologico.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 marzo 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 marzo 1982.

(3193)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. **30**.

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/74, n. 349/77, n. 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 15 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo regionale del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e relative leggi regionali di attuazione in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale che non richiede l'inquadramento nel ruolo unico regionale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

La presente legge disciplina altresì l'inquadramento nel rulo unico regionale del personale proveniente dalla amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dagli enti di cui alla tabella « B » allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della legge regionale 26 marzo 1979, n. 14.

Art. 3.

L'inquadramento del personale indicato ai precedenti articoli 1 e 2, è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge.

Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980 n. 441, è inquadrato ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza, nonchè quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità alle unite tabelle di corrispondenza (allegato 1), sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 1° febbraio

1981; sono fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa.

Per quanto riguarda il personale da inquadrare, che rivesta nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nelle tabelle allegate, l'inquadramento nei livelli regionali sarà effettuato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge trovano inoltre applicazione i seguenti criteri integrativi:

a) le norme previste dall'art. 45, secondo comma e terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38 (con riferimento alla data del 1° febbraio 1981) e dall'art. 46 della predetta legge regionale n. 38/79, sono estese, anche attraverso collocazione in soprannumero, e ferme restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime, al personale sottoindicato:

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma della legge n. 312/80 sopra indicata;

personale proveniente dagli enti parastatali, ad eccezione di quello di cui al successivo punto *c)* e personale proveniente dagli enti ospedalieri;

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge 312/80, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto *a)*;

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello se in possesso di 8 anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel VI livello.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella;

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

Art. 5.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dagli articoli 19 e 20 secondo comma, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11;

b) per il personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti locali la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; inoltre il personale utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dal contratto di provenienza; non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dagli articoli 19 e 20, secondo comma, lettere *b)* e *c)* della legge regionale n. 11/81;

c) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981, che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale.

Per il personale degli enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti statali, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale indicati al precedente punto *b)*, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione, per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38 con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

Dal 1° febbraio 1981, compete al personale la progressione economica prevista dalla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11.

Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed inquadramento nel ruolo regionale, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta fino all'entrata in regime degli accordi del personale dipendente dalle Regioni relativi al periodo 82-84, l'indennità del turno spettante alla data del 3 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70/75 l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 6.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Agli effetti del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 è eseguita dal giorno dell'effettiva messa a disposizione.

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione della delibera di inquadramento.

Il predetto termine si applica anche per l'opzione del personale trasferito dalle Opere Universitarie, di cui all'art. 5, terzo comma della legge regionale 7 settembre 1981, n. 74.

Art. 7.

Il personale è inquadrato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica del ruolo regionale, alla cui rideterminazione si provvederà, con legge regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

La spesa per il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale, prevista per il corrente esercizio finanziario in dieci miliardi di lire è imputata al cap. 02000 del bilancio preventivo 1982, che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 9.

L'inquadramento nel rulo unico regionale del personale trasferito dalle opere universitarie della Toscana, effettuato in applicazione delle leggi regionali n. 74 e n. 75, del 7 settembre 1981, è reso definitivo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 7 aprile 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 marzo 1982.

(*Omissis*).

(2194)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1982, n. 17.

Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti di inquadramento, l'incarico di coordinamento di cui all'art. 11 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, può essere conferito anche al personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, a condizione che l'interessato si trovasse, alla data del 31 gennaio 1981, in una delle seguenti posizioni giuridiche:

se personale proveniente dallo Stato: direttore di divisione ad esaurimento, ispettore generale di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, primo dirigente, dirigente superiore, ovvero rivesta la qualifica di direttore aggiunto di divisione, purché in possesso di una anzianità nella carriera direttiva al 31 dicembre 1979 di anni 9 e mesi 6 e del diploma di laurea;

se personale proveniente da enti con ordinamento parastatale: dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 ricopriva una qualifica corrispon-

dente a direttore principale, dirigente generale, ovvero rivesta la qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico-coordinatore, purché in possesso, alla data del 31 dicembre 1979, di un'anzianità di anni 10 nella qualifica di collaboratore e della laurea;

se personale proveniente da ente con ordinamento ospedaliero: I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, coadiutore e direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

Al personale di cui al precedente primo comma può, altresì, essere affidata la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *aprile* 1982.

SANTARELLI

(3206)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1982, n. 18.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1980 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 29 *maggio* 1982)

(*Omissis*).

(3207)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1982, n. 19.

Modifica alla legge regionale approvata nella seduta del 7 aprile 1982 concernente: « Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, ed al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta del 7 aprile 1982 concernente: « Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, ed al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » al primo comma, dopo le parole « direttore di farmacia », sono soppresse le parole « coadiutore e ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 maggio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 *maggio* 1982.

(3208)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822070)